

# IPSOA QUOTIDIANO

SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - 20 MAGGIO 2015 ORE 06:00

## Utili da Paesi black list: come cambia la tassazione

di **Fabio Ghiselli - Dottore Commercialista e Revisore legale, Vice Presidente del CTF ANDAF**

Lo schema di decreto legislativo per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese contiene alcuni interventi correttivi del sistema di tassazione degli utili provenienti da Paesi black list percepiti, rispettivamente, da soggetti IRPEF e da soggetti IRES. In particolare, le modifiche prevedono la tassazione integrale sugli utili relativi a partecipazioni dirette, di controllo o di minoranza, in soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato e sugli utili relativi a partecipazioni indirette in tali soggetti, detenute tramite partecipazioni di controllo di diritto e di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero in Paesi diversi, che conseguono utili provenienti dai Paesi black list, e nel limite dell'ammontare degli stessi utili. Nello Speciale di IPSOA Quotidiano "Internazionalizzazione delle imprese", tutti gli strumenti per approcciare in modo efficace i mercati esteri e gli interlocutori stranieri, e per valutare le variabili fiscali, commerciali, finanziarie e giuslavoristiche.

L'art. 3 dello schema di decreto legislativo per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese contiene alcuni interventi correttivi del sistema di tassazione degli **utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, di cui agli articoli 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR, e percepiti, rispettivamente, da **soggetti IRPEF** e da **soggetti IRES**.

La norma attuerebbe l'art. 12, comma 1, della **legge delega fiscale** (n. 23/2014), che prevede una più ampia revisione della disciplina impositiva delle **operazioni transfrontaliere**.

La normativa vigente prevede la tassazione integrale degli utili "provenienti" da soggetti residenti in Paesi black list, quindi anche per il tramite di una partecipata estera situata in Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata (e non solo di quelli direttamente "distribuiti" dai primi). Come si ricorderà, essa si deve all'art. 36, commi 3 e 4-*bis* (quest'ultimo aggiunto in sede di conversione in legge), del D.L. n. 223/2006, introdotto allo scopo specifico di contrastare l'aggiramento della precedente formulazione dell'art. 47, comma 4, disposta dal D.Lgs. n. 247/2005, (c.d. "correttivo IRES") - che prevedeva la tassazione integrale dei soli utili corrisposti direttamente da soggetti residenti in **Paesi black list** - interponendo nella catena partecipativa una società "conduit" residente in un Paese diverso non black list, anche "figlia" ai sensi della direttiva n. 90/435/CE ("madre-figlia") - cfr. "Gli utili provenienti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata", [il Fisco](#), n. 44/2006, p. 6829.

Giova premettere che la normativa *de qua*, vigente, interessa quei soggetti che detengono indirettamente

i) partecipazioni in imprese residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per le quali sia stata ottenuta la disapplicazione della disciplina di cui agli articoli 167 e 168 TUIR, a seguito dell'avvenuta dimostrazione, tramite interpello preventivo, che tale società svolge una effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nello Stato in cui ha sede, ai sensi dell'art. 167, comma 5, lettera a), nonché

ii) partecipazioni in imprese residenti nei suddetti Paesi o territori, che non raggiungono le soglie previste per l'applicabilità delle disposizioni di cui ai citati articoli 167 e 168.

Ne sono invece **esclusi** quei soggetti che si sono già visti imputare per trasparenza ex articoli 167, comma 1, e 168, gli utili prodotti dalle partecipate residenti nei suddetti Paesi, ovvero che abbiano ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC, ai sensi dell'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lettera b).

## Le novità della delega fiscale

Le modifiche contenute nello schema di decreto legislativo prevedono la **tassazione integrale** sugli utili relativi a:

- **partecipazioni dirette, di controllo o di minoranza**, in soggetti residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato;
- **partecipazioni indirette** in tali soggetti, detenute tramite partecipazioni di controllo di diritto e di fatto, ex art. 2359, comma 1 e 2, c.c., diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero in Paesi diversi da quelli suddetti, che conseguono utili provenienti dai Paesi black list, e nel limite dell'ammontare degli stessi utili.

### Leggi anche "[Misure per l'internazionalizzazione novità per white e black list](#)"

Come afferma la relazione al provvedimento, in tali ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come *dominus* dell'investimento partecipativo nella società di black list.

Importante è la previsione per cui, nell'ipotesi in cui il socio controllante italiano abbia dimostrato che il soggetto residente in Paesi black list svolge una attività industriale o commerciale (esimente di cui all'art. 167, comma 5, lettera a), per l'utile tassato integralmente in capo al medesimo o alle sue controllate residenti (in proporzione alla quota di partecipazione e al periodo di possesso), spetta un **credito d'imposta** ai sensi dell'art. 165 TUIR, in ragione delle **imposte assolte all'estero** e della quota d'imposta italiana assolta su tali utili.

La *ratio* di tale intervento, come spiega la relazione, è racchiusa nel riconoscimento che il soggetto italiano percipiente gli utili subirebbe, in assenza dello strumento correttivo del credito d'imposta, una **tassazione più gravosa** di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato gli utili per trasparenza ex art. 167, comma 1.

Tale innovata disciplina, riguarderebbe sia i soggetti IRPEF sia i soggetti IRES, per le modifiche introdotte - rispettivamente, all'art. 47, comma 4, e 89, comma 3 - dall'art. 3, comma 1, lettere a) e d), dello schema di decreto.

Lo stesso credito d'imposta sarebbe previsto dal nuovo comma 4-*bis*, dell'art. 86, introdotto dalla lettera c) dell'art. 3, anche per le **plusvalenze patrimoniali** realizzate su **partecipazioni in imprese residenti** in Paesi a fiscalità privilegiata. In questo caso, il limite di utilizzabilità del credito è dato dall'imposta italiana assolta su tali plusvalenze. Identico intervento riguarda le persone fisiche con una pari modifica all'art. 68.

Alla luce della delega a rivedere la disciplina sugli **interpelli** eliminandone l'obbligatorietà (art. 6, comma 6, legge n. 23/2014), il legislatore ha disposto che, qualora al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto italiano non abbia presentato l'interpello per il riconoscimento della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in regime PEX ai sensi della seconda esimente (art. 167, comma 5, lettera b), ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, il contribuente ha l'obbligo di segnalare i relativi importi nella stessa dichiarazione. In mancanza, sarà applicata la sanzione amministrativa del 10% dei medesimi, con

un minimo di 1.000 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 8, comma 3-ter, D.Lgs. n. 471/1997, introdotto dall'art. 3 dello schema di decreto).

Da ultimo si segnala che per effetto del combinato disposto delle modifiche apportate dallo stesso art. 3, e di quelle di cui al successivo art. 10, l'individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato non si dovrà più desumere per esclusione dalla c.d. white list, di cui all'art. 168-bis, TUIR, ma sarà a cura dal decreto o provvedimento previsto dall'art. 167, comma 4, così come modificato dall'art. 1, comma 680, legge. n. 190/2014: oggi è il D.M. 21 novembre 2001, da ultimo modificato dal D.M. 30 marzo 2015, a mente dei quali si considerano privilegiati quei regimi fiscali che prevedono un livello di tassazione effettivo inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché nel Paese sia vigente un regime ordinario di imposizione che garantisca un livello non inferiore alla stessa percentuale.

**Leggi anche** ["Indeducibilità dei costi e CFC le nuove black list in Gazzetta Ufficiale"](#)

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista **a decorrere dallo stesso 2015**. Tale aspetto, alla luce dell'esperienza maturata dopo la citata modifica normativa del 2006, meriterebbe un ulteriore approfondimento laddove si sia una catena partecipativa lungo la quale risalgono gli utili da Paesi black list.

---

#### [Speciale Internazionalizzazione delle imprese](#)

Come approcciare in modo efficace i **mercati esteri** e gli **interlocutori stranieri**? Come valutare le **variabili fiscali**, commerciali, finanziarie e giuslavoristiche?

Tutti gli strumenti nello **Speciale di IPSOA Quotidiano**, una guida pratica alla scelta delle strategie più efficaci, dedicata ad imprenditori e professionisti.

Con tutte le novità del decreto attuativo della **delega fiscale** in materia di **crescita e internazionalizzazione delle imprese**

[Vai allo Speciale](#)

Copyright © - Riproduzione riservata

